



# **CITTA' DI STRESA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA<sup>1</sup>**

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

### CAPO II –DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

### CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Piastrina di riconoscimento

### CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalità del trasporto
- Articolo 12 Trasporti funebri
- Articolo 13 Orario dei trasporti e percorso dei funerali
- Articolo 14 Norme generali per i trasporti
- Articolo 15 Riti religiosi o civili
- Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 17 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 18 Trasporto per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 22 Rimessa e sosta autofunebri di passaggio

## TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

### CAPO I - CIMITERI

- Articolo 23 Elenco cimiteri e strutture
- Articolo 24 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 25 Reparti speciali nei cimiteri
- Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

### CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 27 Disposizioni generali
- Articolo 28 Piano regolatore cimiteriale

### CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 29 Inumazione
- Articolo 30 Cippo
- Articolo 31 Tumulazione
- Articolo 32 Deposito provvisorio

### CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 33 Esumazioni ordinarie
- Articolo 34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- Articolo 35 Esumazione straordinaria
- Articolo 36 Estumulazioni
- Articolo 37 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 38 Raccolta delle ossa
- Articolo 39 Oggetti da recuperare
- Articolo 40 Disponibilità dei materiali

#### **CAPO V - CREMAZIONE**

- Articolo 41 Crematorio
- Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione
- Articolo 43 Istituzione del registro per la cremazione
- Articolo 44 Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri
- Articolo 45 Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 46 Dispersione delle ceneri
- Articolo 47 Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Articolo 48 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Articolo 49 Senso comunitario della morte
- Articolo 50 Tariffe

#### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

- Articolo 51 Orario
- Articolo 52 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 53 Divieti speciali
- Articolo 54 Riti funebri
- Articolo 55 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 56 Fiori ed essenze ornamentali
- Articolo 57 Materiali ornamentali
- Articolo 58 Rifiuti

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 59 Sepolture private
- Articolo 60 Durata delle concessioni
- Articolo 61 Modalità di concessione
- Articolo 62 Uso delle sepolture private
- Articolo 63 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 64 Costruzione delle opere – Termini

#### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 65 Divisione, Subentri
- Articolo 66 Rinuncia a concessione cimiteriale

#### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 67 Revoca
- Articolo 68 Decadenza
- Articolo 69 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 70 Estinzione

### **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI**

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 71 Accesso ai cimiteri
- Articolo 72 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 73 Responsabilità – Deposito cauzionale

- Articolo 74 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 75 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 76 Orario di lavoro
- Articolo 77 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 78 Vigilanza
- Articolo 79 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

#### **CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE**

- Articolo 80 Imprese di Onoranze Funebri
- Articolo 81 Divieti

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 82 Mappa
- Articolo 83 Annotazioni in mappa
- Articolo 84 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 85 Scadenziario delle concessioni

#### **CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 86 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 87 Cautele
- Articolo 88 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Articolo 89 Concessioni pregresse
- Articolo 90 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 91 Norme finali e di invio
- Articolo 92 Abrogazione
- Articolo 93 Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

###### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nonché alle leggi e regolamenti regionali ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### **Articolo 2**

###### **Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,<sup>2</sup> compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni per l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.89 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.<sup>3</sup>

##### **Articolo 3**

###### **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile<sup>4</sup> e salvo che l'illecito non abbia rilievo penale.

## **Articolo 4**

### **Servizi gratuiti ed a pagamento<sup>5</sup>**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - e) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
  - f) la cremazione, il trasporto, l'inumazione ed esumazione ordinaria dei cadaveri di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, e residenti nel Comune.<sup>6</sup>
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328<sup>7</sup>, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 24 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento salvo i casi in cui sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettera e).
8. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
9. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

## **Articolo 5**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Nell'Ufficio dei servizi di polizia mortuaria sono tenuti a disposizione di chiunque ne abbia legittimo interesse, i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 per la compilazione e la consultazione relativa alle sepolture cimiteriali.
2. Sono tenuti inoltre nell'ufficio comunale e nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 15/2011 e art. 6 del regolamento regionale n. 7/2012, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Articolo 6**

##### **Depositi di osservazioni e obitori**

1. Il Comune deve essere dotato di un apposito locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 285/1990, con le caratteristiche dallo stesso previste.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
6. Il Comune di Stresa, in assenza di locale idoneo, provvede al servizio di obitorio presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale ed è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e/o accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

## **CAPO III FERETRI**

### **Articolo 7 Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolto, se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva e vi è immediato pericolo infettivo, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposito nella cassa con le modalità dettate dal medico necroscopo.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, a seguito di misurazione radiante a cura dell'ARPA, il competente servizio ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante del feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

### **Articolo 8 Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato da impresa funebre regolarmente abilitata all'esercizio dell'attività secondo la normativa vigente tranne che per i feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL.
2. Il personale tecnico all'uopo incaricato di cui al comma 1) vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti<sup>8</sup>**

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30<sup>9</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 70, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31<sup>9</sup> del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:



- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
  - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
    - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
  - e) per cremazione:
    - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
    - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura al Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica si spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
  6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  7. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
  8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  9. E' consentita l'applicazione alle casse magnetiche , di valore o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Articolo 10**

### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inalterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascite e di morte.
2. Per il cadavere di persona riconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 11 Modalità del trasporto**

1. Il Sindaco disciplina con propria ordinanza l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Costituisce trasporto il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. In ogni caso il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a segnalare giorno ed ora del funerale al Corpo di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile del cimitero o suo incaricato.

### **Articolo 12 Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti , in regime di libera concorrenza, da imprese in possesso dei requisiti e con le modalità di cui al Regolamento Regionale n.7/2012<sup>1</sup>.

### **Articolo 13 Orario dei trasporti e percorso dei funerali**

1. Gli orari ed i percorsi dei funerali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma precedente; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
4. I cortei funebri non devono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Art.14 Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'esterno, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o il forno crematorio.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

#### **Articolo 15** **Riti religiosi o civili**

1. I ministri del culto della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione<sup>10</sup>, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159<sup>11</sup> e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Articolo 16** **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, a cura di soggetti esercenti l'attività funebre; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno;
2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco sentito il competente Servizio dell'ASL se ritenuto necessario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Articolo 17** **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il competente Servizio dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Articolo 18** **Trasporto per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato o all'estero, situati anche nello stesso comune di decesso, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento e alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dai dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art.8, prodotto dall'incaricato al trasporto. Nel caso di autorizzazione al trasporto in altro Comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Articolo 19** **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su domanda degli interessati.

### **Articolo 20** **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379<sup>12</sup>, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui all'art. 28 dello stesso Regolamento.
2. Il passaporto mortuario e l'autorizzazione al trasporto all'estero di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone decedute in questo Comune o sepolte in un cimitero di questo Comune, sono rilasciati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

**Articolo 21**  
**Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate ed aventi le caratteristiche di cui al successivo art.44.

**Articolo 22**  
**Rimessa e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi di un luogo di rimessa idoneo, attrezzato anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, e dotato delle idoneità di cui all'art.21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 ed all'art.37 del regolamento regionale n.6/2004.

## **TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo 23 Elenco cimiteri e strutture**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e s.m.i., il Comune di Stresa provvede al servizio di seppellimento con i cimiteri di:
  - Stresa Capoluogo;
  - Carciano e Isola Bella;
  - Isola Superiore;
  - Someraro e Campino;
  - Levo;
  - Brisino-Magognino (S. Albino).
2. I cimiteri comunali comprendono le seguenti strutture:
  - a) campi di inumazione Comune;
  - b) campi comuni per salme inconsunte;
  - c) campi per sepolture private, individuali e familiari;
  - d) aree per la costruzione di tombe di famiglia a terra;
  - e) loculi per tumulazione (tranne Cimitero Isola Superiore);
  - f) ossari comuni;
  - g) cinerario comune (presente nel Cimitero di Stresa Capoluogo e da realizzare negli altri Cimiteri);
  - h) cellette ossario;
  - i) deposito per l'accoglimento delle attrezzature da lavoro;
  - j) servizi igienici (da realizzare);
  - k) chiesa/cappella;
  - l) giardino delle rimembranze<sup>13</sup> (da realizzare);
  - m) struttura per il commiato (da realizzare)<sup>13</sup>.
3. I complessi cimiteriali, in quanto immobili ultracinquantennali, sono considerati beni tutelati ai sensi del D.Lgs. N.42/2004 –Testo Unico sui Beni Culturali. Sarà cura ed onere dell'Amministrazione dar corso alle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti per la conferma dei vincoli esistenti.
4. Nell'ambito dei complessi cimiteriali si individuano i seguenti manufatti da tutelare:
  - la tomba del violinista Ugo Ara nato a Venezia nel 1876 e seppellito sull'Isola Superiore;
  - la tomba del Marchese Niccolò Rapallo 27.11.1882.
5. È presente all'interno del Cimitero di Stresa Capoluogo un cippo destinato alla commemorazione dei caduti in guerra.

#### **Articolo 24 Disposizioni generali – Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale n.7/2012 e dell'art.9 della Legge Regionale n.15/2011.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, o della forma associativa prescelta.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli

artt.31 , 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267<sup>2</sup>, e dell'art.9 della L.R. n.15/2011.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

## **Articolo 25**

### **Reparti speciali nei cimiteri**

1. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, feti e prodotti del concepimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Per la sepoltura degli appartenenti a comunità straniera vanno osservati i principi di cui all'art.24 della legge n.218/1995 in quanto compatibili con la normativa italiana vigente.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
4. Gli arti anatomici, i feti ed i prodotti del concepimento, devono essere, di norma cremati a cura ed onere dell'Azienda Sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale a seguito però di adattamento del Piano Regolatore Cimiteriale.
6. L'autorizzazione al seppellimento ed alla cremazione di feti, prodotti abortivi e del concepimento e delle parti anatomiche riconoscibili in cimitero è rilasciata dall' Azienda Sanitaria, su richiesta dei familiari.
7. Come previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale ad oggi i Cimiteri non dispongono di reparti speciali e separati destinati alla sepoltura di cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, o a comunità straniera.
8. Il Comune è tenuto a verificare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.
9. La Giunta Comunale determina le tariffe per la sepoltura.

## **Articolo 26**

### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza, che ovunque decedute avevano nel Comune al momento del decesso la propria residenza o che si trovino nelle condizioni di cui all'art.61 comma 1 lett.a) - c) e d) del presente regolamento .
2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo del decesso, sono parimenti accolti i resti mortali e le ceneri anche di persone non residenti, in concessione ove risulta già tumulata la salma o i resti di genitori, figli, fratelli, coniugi o parti dell'unione civile, conviventi di fatto, nonni o nipoti intendendo nel termine nipoti esclusivamente i figli dei figli.
3. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, i feti ed i prodotti del concepimento delle persone sopraindicate.

4. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, la parte dell'unione, il convivente di fatto, i discendenti o gli eredi nell'ordine previsto dagli art.74 e segg. del codice civile, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.
5. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Articolo 27**

##### **Disposizioni generali**

1. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero dispone, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Per la costruzione delle tombe di famiglia a terra l'area massima concessa è di mq 3x3.
4. Sulle tombe è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni successivamente indicate previo pagamento della relativa tassa. Le lapidi da porre sulle tombe devono osservare le seguenti misure massime: lunghezza cm 180, larghezza cm 200, altezza cm 120 standard. All'interno delle tombe possono essere realizzati loculi interrati, a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve essere direttamente e facilmente accessibile per la sepoltura del feretro, pertanto deve avere davanti spazio libero sufficiente a consentire la tumulazione del feretro in condizioni di sicurezza.
5. La struttura dei tumuli deve rispondere ai requisiti richiesti dalle normative vigenti a livello nazionale e realizzati nel rispetto del punto 13 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24<sup>14</sup>.
6. Il Comune, ai sensi della L.R. n.15/2011, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale prevede che le aree cimiteriali siano in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.  
Non sono autorizzate:
  - a) la costruzione di cappelle private fuori dal Cimitero;
  - b) la tumulazione in luoghi al di fuori del Cimitero.

#### **Articolo 28**

##### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale con deliberazione del Consiglio Comunale N.5 del 29/01/2008 e successiva deliberazione C.C. N.28 del 18/04/2008.
2. Almeno ogni dieci anni, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisasse l'opportunità, il Comune è tenuto a revisionare il pianto per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.



## **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Articolo 29 Inumazione**

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in Comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computata dal giorno del seppellimento, assegnate, previo pagamento della somma prevista in tariffa, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) sono private le sepolture per inumazione di durata ventennale o ultraventennale, effettuate in aree in concessione (tombine o tombe di famiglia a terra).
3. L'inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata di 5 anni.
4. La gratuità del servizio di inumazione in campo comune è limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi.
5. Circa la dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2.
6. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, l'assoluta gratuità del trasporto del cadavere.

### **Articolo 30 Cippo**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Su cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, questi ultimi potranno essere scolpiti sul cippo stesso.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide con estensione completa di cm 180 x 80 e di altezza non superiore a cm. 100 standard dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione.
4. La posa delle lapidi deve rispettare l'allineamento con quelle già esistenti.
5. In caso di inumazioni di arti e parti anatomiche, feti e prodotti del concepimento, è consentita unicamente la posa di una targa recante il numero del registro di cui all'art.52 del D.P.R. n.285/1990.
6. Nel caso di cui al comma 3, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

## **Articolo 31 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o ossari - in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato. In ogni caso, la durata indeterminata non potrà essere superiore ai 99 anni dalla data di tumulazione.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:  
lunghezza: m. 2,25,  
altezza: m. 0,70  
larghezza: m. 0,75.
4. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
5. Gli ossarietti individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40, m. 0,40 e m.0,50.
6. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata sulla parete esterna.
8. Ogni tumulo deve essere altresì chiuso con elemento in pietra naturale (granito) di colore rosa, di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
9. È consentita la collocazione, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, nelle cellette ossario e/o nei loculi sia o meno presente un feretro, di ulteriori cassette di resti o di urne cinerarie, sempre ben inteso che il tumulo offra spazio sufficiente. Rimangono invariati il termine iniziale ed il finale di durata della concessione originaria.
10. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui all'allegato A del regolamento regionale n. 7/2012 e la chiusura in muratura deve essere eseguita, di norma, all'atto della tumulazione e comunque non oltre quindici giorni dalla tumulazione stessa.

## **Articolo 32 Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.
5. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura pari ad un utilizzo di 30 mesi con applicazione della relativa tariffa.
7. Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
9. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
10. È consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
11. In caso di assenza o ridotta disponibilità di loculi per il deposito provvisorio di cui al presente articolo, è possibile che l'autorizzazione stessa sia rilasciata ai fini del deposito provvisorio in sepolcro privato, il cui concessionario concede formalmente e gratuitamente la disponibilità alla famiglia del defunto. In quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata alle medesime condizioni del deposito provvisorio nel loculo comunale, con eccezione del pagamento del canone di utilizzo e del deposito cauzionale. I parenti del defunto e il concessionario del sepolcro ospitante sono responsabile in solido degli obblighi conseguenti alla scadenza della concessione provvisoria.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 33 Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal 1 novembre al 30 aprile dell'anno successivo; per il restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono, escludendo i mesi di luglio e agosto.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto al successivo art. 38.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
  - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
  - b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Spetta al personale che esegue le esumazioni, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione.
6. Per i resti mortali da reenumerare si applicano le procedure e le modalità indicate all'articolo 3 del D.P.R. 15.07.200 n.254<sup>15</sup> e nella Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n.10.<sup>16</sup>
7. Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art.3, comma 1, lett. g) della legge n.130/2001<sup>1</sup> e dell'art. 2, comma 11 della L.R. n. 20/2007<sup>1</sup>.

#### **Articolo 34**

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285<sup>1</sup>, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12<sup>17</sup> della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente, il Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **Articolo 35**

##### **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza di personale del Comune, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

#### **Articolo 36**

##### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato per le sepolture nei loculi o, a richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo (tombino e/o tomba di famiglia a terra), non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai termini di cui al precedente comma 2, per la cremazione o per il trasferimento in altra sepoltura;
  - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo

- cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
  6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
  7. Qualora il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su parere conforme del competente servizio ASL.
  8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400,VII/9Q/3886 del 30.10.2003).
  9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
  10. Nell'eseguire le estumulazioni gli operatori dovranno osservare le seguenti indicazioni:
    - a) osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici;
    - b) esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio;
    - c) avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'estumulazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo rimasto vuoto dovrà essere disinfettato con acqua di calce e con soluzione di creolina o con altro sistema ritenuto idoneo. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto;
    - d) la disinfezione di cui alla lett.c) verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille, o con altro sistema ritenuto idoneo;
    - e) i necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto o idonea tuta monouso da smaltire con i rifiuti cimiteriali; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.
  11. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'ASL competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.
  12. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

**Articolo 37**  
**Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, comprese quelle disposte dall'autorità giudiziaria.<sup>18</sup>

**Articolo 38**  
**Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o, quando possibile, sono avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

**Articolo 39**  
**Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

**Articolo 40**  
**Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Articolo 41 Crematorio**

1. Il Comune di Stresa non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alle cremazioni, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. Gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono assunti dal Comune, nell'ambito delle proprie ordinarie disponibilità di bilancio, solo nei casi di indigenza accertata del defunto. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, secondo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3.
3. Fuori dal caso previsto dal precedente comma 2, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono a totale carico degli interessati.

### **Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nell'impianto di cremazione autorizzato.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 , n.285<sup>1</sup> è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente del Comune in cui si è verificato il decesso e nel rispetto della volontà del defunto espressa e/o resa nei modi e forme di legge.
3. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni e tumulate da almeno 20 anni con le modalità previste dalla normativa vigente. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. Nel caso di cremazione dei resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti.

### **Art. 43 Istituzione del registro per la cremazione**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.
2. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune di Stresa, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati.
3. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicato dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130<sup>1</sup> e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007<sup>1</sup>.
4. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile l'atto

contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà.

5. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007<sup>1</sup>, modificata dalla Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015<sup>1</sup> avrà unicamente valore nella Regione Piemonte.
6. Nel caso di trasferimento in altro Comune della Regione il cittadino dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Stresa.
7. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Stresa al Comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.
8. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2.

#### **Articolo 44**

##### **Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale non deperibile e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri in forma indivisa, di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le urne cinerarie sono destinate:
  - a) alla conservazione, tumulazione o conservazione nel cinerario comunale o in area appositamente individuata;
  - b) all'affidamento o alla dispersione, così come indicato al successivo art.45.
4. Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente alla tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
5. In nessuno dei Cimiteri di questo Comune esiste un edificio destinato alla sola conservazione delle urne cinerarie; abitualmente le stesse sono conservate negli ossari oppure nei loculi, qualora ne ricorrano le condizioni.

#### **Articolo 45**

##### **Affidamento dell'urna cineraria**

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla Legge 30.03.2011 n.130<sup>1</sup> e dalla L.R. 31.10.2007, n.20<sup>1</sup> e smi.
2. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitare ogni profanazione, così come indicato all'art.3 della predetta L.R. n.20/2007<sup>19</sup>.
3. La consegna dell'urna cineraria avviene solo sulla base della volontà espressa in vita dal defunto o dei suoi familiari e con le modalità richiamate della norme di legge vigenti.
4. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
5. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'articolo 2 della L.R. n.20/2007<sup>20</sup> e smi.
6. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Stresa, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.
7. I soggetti che ne hanno titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale 31.10.2007 n. 20<sup>18</sup> rendono all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o del decesso, il relativo processo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla L.R. n.20/2007 e smi.
8. L'autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi:



- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
  - la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
  - l'obbligo, per l'affidatario, di informare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
  - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.
9. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non sia diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.
  10. Eventuali variazioni, invece, dovranno essere comunicate all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato in origine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
  11. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune (ove esistente) o provvedere alla loro tumulazione in Cimitero a propria scelta.
  12. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato – in origine – l'autorizzazione all'affidamento.
  13. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
  14. Non sono accoglibili le richieste di affido di ceneri derivanti da cremazione, a seguito di esumazioni o estumulazioni, in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso. Gli interventi del coniuge o dei parenti devono essere letti come interpreti coerenti della volontà del defunto<sup>19</sup>.

#### **Articolo 46** **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge 30.03.2001 n.130<sup>1</sup> e dalla Legge Regionale 31.10.2007 n.20<sup>1</sup>.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte ma al di fuori del Comune di Stresa, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di anticipo, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato all'articolo 4 comma 7) L.R. n.20/2007<sup>20</sup> ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo ove ciò deve avvenire.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.
4. Ove il defunto abbia espresso la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, da parente più prossimo, individuando secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77<sup>21</sup> del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. La predetta scelta deve essere comunicata nell'ambito della dichiarazione per l'affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla L.R. n.20/2007<sup>1</sup>.
6. In caso di mancata comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione le ceneri saranno disperse nel cinerario comune.

7. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto.
8. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Stresa anche tramite il personale di Polizia Municipale.
9. Non sono accoglibili le richieste di dispersione di ceneri derivanti da cremazione, a seguito di esumazioni o estumulazioni, in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso. Gli interventi del coniuge o dei parenti devono essere letti come interpreti coerenti della volontà del defunto.<sup>22</sup>

#### **Articolo 47**

##### **Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del decesso o presso il quale sono sepolte le ceneri.
2. Per ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale 31.10.2007 n. 20<sup>18</sup>, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:
  - a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
  - b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
  - c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'ufficiale di Stato Civile;
  - d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della L.R. n. 20/2007<sup>23</sup>, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento della medesima;
  - e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

#### **Articolo 48**

##### **Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. Nel territorio comunale la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari;
  - b) in aree pubbliche come meglio individuate ai commi seguenti;
  - c) in area cimiteriale.
2. Per la dispersione in aree private l'assenso dei proprietari deve essere allegato all'istanza di rilascio di autorizzazione alla dispersione, E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
3. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3 comma 1 numero 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285<sup>24</sup> (nuovo codice della strada).
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno m. 200 da insediamenti abitativi.
5. Nel Comune di Stresa la dispersione nelle acque pubbliche è consentita esclusivamente nel Lago Maggiore e nello spazio ricompreso dai confini comunali, privi di manufatti, al di fuori delle rotte del servizio pubblico di navigazione e nel rispetto delle norme di navigazione.

6. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
7. La dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
8. E' vietato interrare l'urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
9. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento nel cinerario comune. E' vietata la dispersione superficiale.
10. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

#### **Articolo 49** **Senso comunitario della morte**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al Soggetto affidatario e, nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, può essere realizzata nel Cimitero di Stresa Capoluogo apposita targa collettiva, sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del defunto.
2. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti, secondo le tariffe stabilite unitamente alle altre tariffe cimiteriali.
3. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

#### **Articolo 50** **Tariffe**

1. Tutte le tariffe previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate o modificate in sede di revisione annuale delle tariffe comunali con deliberazione della Giunta comunale, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti e sulla base delle tariffe già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Potranno inoltre essere introdotte nuove tariffe che saranno assunte sempre nell'ambito della revisione annuale delle tariffe comunali.

### **CAPO VI** **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Articolo 51** **Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Non è ammessa la visita del cimitero fuori dagli orari stabiliti.

#### **Articolo 52** **Disciplina dell'ingresso**

1. L'ingresso nei Cimiteri del Comune di Stresa è ammesso solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. L'accesso con veicoli per esigenze connesse all'esercizio di lavori edili è disciplinato dal successivo articolo 75.

### **Articolo 53**

#### **Divieti speciali**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) gridare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare rifiuti, anche vegetali, fuori dagli appositi spazi o contenitori; accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria;
  - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni in deroga.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Articolo 54**

#### **Riti funebri**

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

### **Articolo 55**

#### **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

1. Ogni iscrizione, Comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482<sup>25</sup> e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345<sup>26</sup>; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di plurilinguismo.

3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 85.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
7. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi purché contenute in vasi ed avendo cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

#### **Articolo 56** **Fiori ed essenze ornamentali**

1. Sulle sepolture in terra, sia comuni che private, non è ammessa la coltivazione di piante e arbusti; sono ammessi unicamente tappetini erbosi o tappetini floreali di altezza comunque non superiore a 30 cm.
2. Fiori ed essenze ornamentali dovranno essere curati dai titolari della concessione, in modo da mantenere il decoro e da non costituire ingombro per le altre sepolture.
3. Qualora gli stessi siano deplorabilmente trascurati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è autorizzato a disporre affinché vengano rimossi e distrutti.
4. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere rimossi, non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
5. Il personale che ha in appalto il servizio dovrà effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie del verde pubblico cimiteriale.
6. Ogni elemento esistente che contrasti con le presenti disposizioni dovrà essere ridotto in altezza e dimensioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Articolo 57** **Materiali ornamentali**

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 gg., perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39, in quanto applicabili.

#### **Articolo 58** **Rifiuti**

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione rappresentati da resti lignei, resti di indumenti devono essere raccolti separatamente e trasportati in appositi imballaggi a perdere, recanti

la dicitura “rifiuti cimiteriali trattati e l’indicazione del Comune di Stresa” presso impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152<sup>27</sup>; mentre le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc., opportunamente disinfettate nel caso in cui presentino rischi di pericolosità, avviate al recupero mediante rottamazione.

3. I rifiuti costituiti da fiori, corone, carte, lumini, erbe ed arbusti dei campi, sono considerati assimilati agli urbani, devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori, all’uopo predisposti all’ingresso dei Cimiteri, e quindi smaltiti tramite l’ordinario circuito della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.
4. I materiali provenienti da attività di costruzione e di demolizione svolte nell’ambito del cimitero da parte di privati devono essere raccolti e smaltiti a proprio onere e carico.
5. I materiali derivanti da operazioni di costruzione e di demolizione effettuate da parte del Comune, purché non pericolosi, possono essere riutilizzati all’interno dell’area cimiteriale, avviate al recupero, o, in alternativa avviate e o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 59 Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di cappelle funerarie o di sepolture private a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o ad esse retrocesse riguardano :
  - a) sepolture individuali (tomba individuale, loculi ossari e cinerari, etc);
  - b) sepolture per famiglia e collettività (bilocoli, tombini, tombe di famiglia, ect.);
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990<sup>1</sup> rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti del decreto legislativo 267/2000, e s.m.i., in nome e per conto del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto e solo ad avvenuto pagamento del relativo canone.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
  - d) i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## **Articolo 60**

### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata massima è fissata:
  - a) in 99 anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle funerarie e tombe di famiglia a terra per famiglie e collettività;
  - b) in 29 anni per gli ossari;
  - c) in 29 anni per i loculi colombari.
3. Per successiva richiesta di collocazione di ulteriore cassetta di resti e/o di urna cineraria, in tumulo già oggetto di assegnazione, la durata è da intendersi sino alla scadenza della concessione iniziale.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa da fissarsi come segue:
  - a) dalla data di pagamento del canone alla tariffa in vigore al momento della richiesta quando la concessione è assentita a favore di soggetto vivente;
  - b) dalla data di tumulazione negli altri casi.
5. Fino alla naturale scadenza, mantengono la loro efficacia gli atti di concessione già stipulati che prevedono una diversa durata rispetto a quella fissata nel presente articolo.
6. A richiesta dei concessionari, loro discendenti diretti o eredi, è consentito già nell'ultimo anno e/o alla scadenza, il rinnovo delle concessioni, una unica volta e per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa in vigore al momento della richiesta.
7. Qualora l'istanza di rinnovo della concessione avvenga, per qualsiasi ragione, oltre la data di scadenza della stessa, il rinnovo avverrà dietro pagamento di canone concessorio alla tariffa in vigore al momento della richiesta e con decorrenza dal gg. successivo alla data di scadenza.

## **Articolo 61**

### **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 59, comma 3, lett. a) e b) può essere concessa a coloro che:
  - a) sono nati nel Comune anche se residenti o dimoranti altrove;
  - b) non sono nati nel Comune, ma che risultano residenti all'atto del decesso;
  - c) non sono nati nel Comune, ma che risultano avere avuto senza interruzione la residenza per almeno 25 anni;
  - d) residenti del Comune di Stresa e trasferiti successivamente in casa di riposo o cura ubicate fuori dal territorio comunale ed all'interno della cui convivenza abbiano dovuto prendere residenza.
2. Gli iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) di questo Comune sono equiparati agli iscritti all'anagrafe corrente.
3. Il diritto di sepoltura individuale privata di cui all'art. 59, comma 3, lett. a) è inoltre concesso a persone ancora in vita che, in presenza dei presupposti previsti di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 del presente articolo, abbiano una età non inferiore a 75 anni. Stesso beneficio si estende al coniuge, alla parte dell'unione civili o al convivente di fatto che abbia età non inferiore ai 70 anni solo in caso ci fosse la possibilità di adire a concessione di una sepoltura confinante.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura individuale, per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme tumulate e/o la data di presentazione dell'istanza di concessione.
6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.



## **Articolo 62**

### **Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona dal concessionario ed a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazioni, istituti, ordini, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversi indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2 del DPR n. 285/1990<sup>28</sup>, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dalla parte di unione civile, dal convivente di fatto, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 4° grado, collaterali e affini fino al 4° grado.
3. Per il coniuge, la parte di unione civile, il convivente di fatto, gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai titolari della concessione con apposita dichiarazione da essi sottoscritta, da presentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il relativo nulla osta.
5. I casi di convivenza anagrafica qualificata (conviventi di fatto – contratti di convivenza) con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alle risultanze anagrafiche ed alla eventuale documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione a firma del fondatore del sepolcro - o dei successivi aventi titolo - da presentarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo abbia trasmesso diritti d'uso per via testamentaria, ai sensi del precedente comma 1.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né - al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento - trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

## **Articolo 63**

### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune, previo pronunciamento in tal senso della Giunta Comunale, può provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari, in tale caso, saranno tenuti a corrispondere un rimborso in ragione della spesa sostenuta e del numero dei posti in concessione nell'area interessata dai lavori.
4. Sono escluse dalla eventuale manutenzione di cui al comma precedente:
  - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - c) l'ordinaria pulizia;

- d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Qualora il concessionario non provveda al rimborso di cui al precedente comma 3 il Comune, previa diffida, provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
  6. Nel caso in cui la sepoltura risulti in stato di abbandono verrà notificato ai superstiti obbligati l'intimazione al ripristino del decoro assegnando agli stessi un congruo termine per provvedervi. In caso di inadempimento si avvierà, secondo le previsioni della Legge 07.08.1990 N.241, il procedimento finalizzato alla decadenza.

#### **Articolo 64** **Costruzione delle opere – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle funerarie di cui all'articolo 59, comma 2, impegnano il concessionario alla presentazione di apposito progetto a firma professionista abilitato con predisposizione della relazione geologica da sottoporre ad esame degli organi competenti ed alla esecuzione delle opere relative entro 1 anno dalla data del permesso di costruire, pena la decadenza.
2. Durante il periodo intercorrente tra la prenotazione e la costruzione della tomba, l'area dovrà essere tenuta pulita a cura e spese del concessionario.
3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
4. Per motivi da valutare da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### **CAPO II** **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 65** **Divisione, Subentri**

1. Più contitolari di una medesima concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i legittimi successori e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 62, sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
11. Il diritto d'uso dei colombari e cellette ossario è nominale e riservato all'intestatario del contratto stesso.
12. Qualora l'intestatario di un loculo o celletta venga sepolto in altra concessione, la concessione del loculo o della celletta non più impegnata decade automaticamente, senza alcun diritto al rimborso.
13. Su richiesta dell'intestatario o di un discendente diretto, si potranno tumulare nei colombari e nelle cellette urne cinerarie e cassetine resti sino a capienza del sepolcro. Non è consentito utilizzare un loculo cimiteriale per la sola tumulazione di urne cinerarie e cassetine resti.

### **Articolo 66**

#### **Rinuncia a concessione cimiteriale**

1. Il Comune, salvo i casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura privata, di aree e manufatti utilizzati e non, a condizione che essi siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti ovvero quando i manufatti non siano stati occupati da salme, ceneri o resti ovvero quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri od i resti siano trasferiti in altra sede.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
3. La sepoltura privata, l'area o il manufatto di cui è avvenuta rinuncia ritornano a completa disposizione e proprietà del Comune, senza diritto da parte degli interessati ad alcun indennizzo o compenso.
4. Il Comune comunque entrerà in possesso delle opere già edificate sull'area.
5. Il deposito cauzionale sarà in ogni caso trattenuto dall'Amministrazione Comunale.
6. Le concessioni oggetto di rinuncia potranno essere riassegnate con procedura aperta secondo le modalità di cui al presente regolamento.

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 67**

#### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione.
3. Rimangono a carico dell'amministrazione comunale le spese per la traslazione dalla vecchia alla nuova tomba.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
5. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.

#### **Articolo 68** **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) mancata costruzione, senza giustificato motivo, dei manufatti cimiteriali entro il termine di anni tre dal rilascio della concessione, salvo eventuale proroga per causa di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste;
  - b) mancata presentazione dei progetti relativi alla costruzione della sepoltura, salvo eventuale proroga per cause di forza maggiore o difficoltà oggettive ed impreviste entro un anno dalla stipula del contratto di concessione;
  - c) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
  - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono;
  - e) mancata ricollocazione del monumento a seguito di asportazione dello stesso;
  - f) inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione e/o dalla vigente normativa o dalle disposizioni o determinazioni dell'Amministrazione Comunale o del Responsabile del Servizio;
  - g) difformità non sanabili delle opere rispetto alle autorizzazioni edilizie;
  - h) sepoltura di non aventi titolo;
  - i) rinuncia espressa dal concessionario o, in caso di suo decesso, degli eredi o aventi titolo;
  - j) trasferimento di salme/resti/ceneri in altre sepolture allorché non ne venga preventivamente richiesto e autorizzato il riutilizzo per il periodo residuo della concessione in essere per salme/resti/ceneri di parenti o affini entro il 6° grado del defunto o del concessionario.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.
6. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.

#### **Articolo 69** **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui si è verificato il fatto che la determina, che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4. Dopodiché, il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Articolo 70 Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per:
  - a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, salvo rinnovo;
  - b) soppressione del cimitero (ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 6/2004);
  - c) revoca della concessione;
  - d) trascorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario/avente diritto.
2. Non si ha luogo ad estinzione relativamente a benefattori o personaggi illustri riconosciuti dal Consiglio Comunale.
3. Tale riconoscimento comporterà l'assunzione degli oneri manutentivi a carico del Comune.
4. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
5. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Articolo 71 Accesso ai cimiteri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro presentazione di apposita domanda.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori può essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa che garantisca il Comune dagli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, con massimali da fissarsi di volta in volta, secondo il tenore dei lavori da eseguirsi.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 52 e 53, in quanto compatibili.
7. L'accesso dei veicoli finalizzato alla realizzazione di nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, ecc. da parte dei privati in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2) è consentito esclusivamente in occasione dello svolgimento di operazioni di carico e scarico di attrezzature e materiali particolarmente pesanti, in via temporanea sino al termine dei lavori e previa notifica al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria della targa dei mezzi utilizzati.
8. Sarà cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria comunicare gli estremi dell'autorizzazione e le targhe dei veicoli utilizzati al gestore del cimitero.

#### **Articolo 72 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (cappelle funerarie e tombe di famiglia a terra) devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
8. La collocazione di lapidi, ricordi, e similari è, di norma, vietata salvo che il piano regolatore cimiteriale non disponga diversamente dandone le dovute indicazioni e specifiche.

### **Articolo 73**

#### **Responsabilità – Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese sostenute relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

### **Articolo 74**

#### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia o tombe di famiglia a terra, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti presso le discariche autorizzate, a cura e spese degli interessati, evitando di spargerli in giro o di imbrattare o di danneggiare opere esistenti; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Articolo 75**

#### **Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. È fatto comunque obbligo all'impresa esecutrice, a fine lavori, del ripristino della pavimentazione smossa nei sentieri cui i mezzi meccanici /veicoli abbiano avuto accesso nell'ambito dell'esecuzione dei lavori.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiale.

### **Articolo 76**

#### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e non può eccedere l'orario di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di cui sopra.

## **Articolo 77**

### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Nella settimana antecedente la Commemorazione dei Defunti e per la settimana successiva, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti.
2. Per la posa di lapidi non ultimate, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà concedere esplicita e limitata deroga.

## **Articolo 78**

### **Vigilanza**

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il medesimo Responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui agli artt. 71 e 73.

## **Articolo 79**

### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri, sia che si tratti di dipendenti comunali o personale di impresa privata, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì, il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
  - d) a tutelare, nell'esecuzione di ogni operazione tanatologica, la dignità dei defunti e il pubblico pudore.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) ricevere dall'utenza o da imprese, compensi, mance, regalie o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;
  - b) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce motivo di violazione disciplinare.
5. Al personale del cimitero si applica la normativa specifica in materia di igiene, prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
6. I titolari delle imprese appaltatrici oltre ad essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008<sup>29</sup> devono prima dell'inizio dei lavori depositare in Comune un Piano Operativo di Sicurezza.
7. La custodia e la manutenzione dei Cimiteri è affidata ad una Ditta esterna, la quale è tenuta a rispettare le normative in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e dell'igiene negli ambiti del lavoro.



## **CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE**

### **Articolo 80 Imprese di Onoranze Funebri**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti all'art. 3 del Reg. Regionale n. 7/2012<sup>30</sup>.
3. Competente a ricevere la SCIA di inizio attività e di verifica dei requisiti prescritti dalla legge è il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente.

### **Articolo 81 Divieti**

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
  - a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio sanitarie;
  - b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
  - c) gestire cimiteri ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2011<sup>1</sup>.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 82 Mappa**

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

#### **Articolo 83 Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri, feti, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 84 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto od il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285<sup>1</sup>, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

#### **Articolo 85 Scadenziario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 86**

##### **Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, vengono riconosciuti i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o del regolamento precedentemente in vigore.
3. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli adempimenti relativi alla tenuta ed aggiornamento dei registri (mappa) e scadenziari della concessioni, dovranno essere compiuti entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque al realizzarsi delle nuove previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Articolo 87**

##### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 88**

##### **Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio della varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzione, completamenti, ampliamenti, manutenzione, ecc...) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

## **Articolo 89**

### **Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 90, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda norme e durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## **Articolo 90**

### **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803<sup>31</sup> (entrata in vigore del decreto: 27-10-1990), per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tale caso, la relativa deliberazione determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato<sup>32</sup> possono chiedere di rinunciare a tale diritto e di trasformarne contestualmente la concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

## **Articolo 91**

### **Norme finali e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), nonché alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, alla Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 , al Regolamento Regionale D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7 ed alla Legge Regionale 11 marzo 2015 n.3.
2. Le norme statali, regionali e relativi regolamenti di attuazione che entreranno in vigore o saranno approvati successivamente all'approvazione del presente regolamento si intendono recepire nell'ambito dello stesso senza necessità di apposita formale modifica.

## **Articolo 92**

### **Abrogazione**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 31.01.2012 – revisione aprile 2012 deliberazione C.C. n.30 del 14.05.2012, oltre che ogni atto e/o disposizione comunale, attualmente in vigore ed in contrasto con le norme del presente regolamento.

## **Articolo 93**

### **Entrata in vigore**

1. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte dell'Azienda Sanitaria Locale e la sua pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.

\*\*\*\*\*

Approvato dall'Azienda Sanitaria Locale – VCO Prot.N. 16940/17/SISP/GB del 20.03.2017  
Approvato dal consiglio comunale nella seduta del .....con deliberazione n. ....  
Pubblicato all'Albo pretorio dal ..... al .....  
Entra in vigore il

---

<sup>1</sup> AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art.28)
- Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"
- Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)"
- Legge Regionale 11 marzo 2015 n.3

<sup>2</sup> Art. 31. Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali. (comma introdotto dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)

Art. 112. Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. (abrogato dall'art. 35, comma 12, legge n. 448 del 2001)
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art. 113. Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica

- (articolo così sostituito dall'art. 35, comma 15, legge n. 448 del 2001)  
(rubrica così modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), legge n. 326 del 2003)  
(articolo abrogato nelle parti incompatibili con l'articolo 23-bis della legge n. 133 del 2008 in forza del comma 11 di quest'ultima norma) (si veda ora l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164. (comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b), legge n. 326 del 2003)
  - 1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 48, legge n. 308 del 2004)
  2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

(comma introdotto dall'articolo 1, comma 48, legge n. 308 del 2004)

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

(lettera così modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera c), legge n. 326 del 2003)

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

[5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.]

[5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.]

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

(comma introdotto dall'articolo 4, comma 234, lettera a), legge n. 350 del 2003)

[6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo, servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.]

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

[7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. [ La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.]

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

[8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quello del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.]

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. [Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.]

(comma parzialmente abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lettera f), legge n. 326 del 2003)

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lettera g), legge n. 326 del 2003)

[14. Fermo quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.]  
(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

[15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.]

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

[15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni.]

[15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.]

(abrogato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 168 del 2010)

Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica  
(articolo dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza 27 luglio 2004, n. 272)

Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'articolo 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 560, legge n. 147 del 2013)

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

(comma così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

(comma aggiunto dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

- a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
- c) le variazioni di bilancio;
- d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

### <sup>3</sup> Art. 89 – Fonti

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
  - a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
  - b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
  - c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
  - d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
  - e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
  - f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
  - g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

### <sup>4</sup> Titolo IX – Dei fatti illeciti

<sup>5</sup> Vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

<sup>6</sup> Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: " Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

<sup>7</sup> Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

<sup>8</sup> Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

- a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri destinati all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per cadaveri destinati alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;
- b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per cadaveri di persone decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni: il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

<sup>9</sup> Art. 30. 1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. 2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. 3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. 4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di



piombo. 5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. 6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. 7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. 9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. 10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. 11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. 12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31. 1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

<sup>10</sup> Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

<sup>11</sup> Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato

<sup>12</sup> R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 (1). Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937.

<sup>13</sup> DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 MARZO 2015, N. 61 – 10542

Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri'): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori.

Capitolo 2 – Articolo 2

... omissis.... Definizioni

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

struttura per il commiato: luogo all'interno o all'esterno del cimitero, anche attiguo al crematorio, nel quale vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

...omissis...

<sup>14</sup> 13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE.

13.1. Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

1. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

<sup>15</sup> Art. 3.

Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

1. Si definiscono:

a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Nota all'art. 3:

- I commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, s.o., sono i seguenti:

"4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria."

<sup>16</sup> **MINISTERO DELLA SANITA' - CIRCOLARE 31 luglio 1998, n. 10**

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa. (GU Serie Generale n.192 del 19-8-1998)

<sup>17</sup> **12. INDICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUSTODIA. REGISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI.**

Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990. In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

<sup>18</sup> (L'art. 116 è stato abrogato nel 2002 (vedi artt. 298 e 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Quando era vigente, le spese di esumazione ordinate dall'autorità giudiziaria costituivano spese di giustizia e le relative prestazioni, sulla base delle tariffe stabilite, andavano fatturate all'autorità giudiziaria che le aveva ordinate/disposte. Venuta meno la disposizione tali operazioni non rientrano più nelle spese di giustizia, per cui devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione.

<sup>19</sup> **Art. 3 (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)**

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

<sup>20</sup> **Art. 2. (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri )**

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001.

2 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. <+3

2 ter. I comuni si dotano di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. <+4

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

## <sup>21</sup> Artt. 74/78 Codice Civile - PARENTELA E AFFINITA' - TITOLO V - DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'

### Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

### Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

### Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

### Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

### Art. 78 Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

## <sup>22</sup> Risoluzione n. 69/2010 Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali "Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990"

### <sup>23</sup> Art. 4. (Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) in mare;

e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

<sup>24</sup> 8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

<sup>25</sup> Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 - "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999)

<sup>26</sup> D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche (G.U. n. 213 del 13 settembre 2001)

<sup>27</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)

<sup>28</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285  
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. (GU Serie Generale n.239 del 12-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 63)  
Art. 93.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari a tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

<sup>29</sup> DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)

<sup>30</sup> Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.

Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

Art. 3 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività funebre)

1. La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 2 contiene l'autocertificazione dei seguenti requisiti:

a) disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) disponibilità continuativa di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre;

c) disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing;

d) disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

e) disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teoriche-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell'attività funebre, specie dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell'impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro, stipulato direttamente con il soggetto esercente l'impresa di attività funebre o con altro soggetto di cui questo si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro. Il personale deve essere adeguatamente formato in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e dal successivo articolo 4.

2. Se nell'ambito dell'attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, dovrà dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse.

3. I requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire altre sedi nel Comune ove si trova la sede principale, deve possedere oltre ai requisiti di cui al comma 1:

a) la disponibilità continuativa di locali idonei al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse mortuarie e articoli funebri e a ogni altra attività connessa al funerale, e regolarmente aperti al pubblico;

---

b) un preposto responsabile dell'unità locale in possesso di sufficienti conoscenze tecniche in attinenza alle specifiche mansioni svolte, inquadrato secondo le normative di legge e nel rispetto del CCNL di categoria, diverso da quello preposto alla sede principale o ad altre sedi.

5. L'impresa che svolge l'attività funebre in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, per poter aprire una sede in un altro Comune, deve presentare una nuova SCIA, ai sensi dell'articolo 2, come da modello all'Allegato C del Regolamento. Le modifiche e gli aggiornamenti all'Allegato C sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

6. E' vietata l'intermediazione dell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, per la vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente presso la sede recante i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

7. Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.

8. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano sia ai titolari delle imprese esercenti l'attività funebre che al relativo personale dipendente o ad esse collegato o riconducibile.

9. Nel caso in cui il gestore di servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, prevista dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) da attuare entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

<sup>31</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, art.803 - Regolamento di polizia mortuaria .  
(in Suppl .ordinario n .1 alla Gazz .Uff .n .22, del 26 gennaio) Entrata in vigore del decreto: 27-10-1990

<sup>32</sup> Si richiami il contenuto dell'articolo 31 secondo cui le perennità non può eccedere i 99 anni dalla inumazione.